

	Statuto della	
	“Junior Tennis Associazione sportiva dilettantistica”	

	TITOLO I = COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO	
	Articolo 1 – Costituzione e Affiliazione	
	1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., una associazione sportiva dilettantistica, sotto la denominazione di “Junior Tennis” Associazione Sportiva, che nel prosieguo del presente statuto (“Statuto”) è indicata con il termine di “Associazione”.	
	2. L’Associazione si dichiara apolitica, aconfessionale e non razziale e non ha fine di lucro.	
	3. L’ordinamento interno dell’Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.	
	Articolo 2 - Sede	
	1. L’ Associazione ha sede legale ad Osimo in Via Vescovara, 3.	
	2. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.	
	3. I colori sociali sono _____. Il marchio dell’Associazione viene individuato e approvato dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 3 - Scopi	
	1. L’Associazione esercita, in via stabile e principale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2021, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la	
	1	

formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

2. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promozionale e pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;

- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Articolo 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 5 – Affiliazione

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP") e, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive

agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dalle competenti autorità previste dalla Legge e dai regolamenti federali.

2. L'Associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare allo Statuto le modificazioni necessarie.

TITOLO II = ASSOCIATI

Articolo 7 - Associati - Atleti aggregati

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dello Statuto.

2. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Associati Ordinari;

b) Associati Onorari;

c) Associati Sostenitori.

Sono associati Ordinari coloro che sono ammessi all'associazione e sono in regola con il versamento delle quote associative.

Sono associati Onorari coloro i quali vengono nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale associativa.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

3. Può essere istituita la categoria di aggregati composta da atleti e maestri che svolgono esclusivamente attività agonistica e attività di insegnamento delle specialità sportive a favore dell'Associazione; possono partecipare solo a tale tipo di attività, non hanno diritto di voto se non risultano anche soci.

Articolo 8 - Ammissione all'Associazione

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A, FITP o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi.

La procedura di ammissione di nuovi associati è regolata dalle presenti norme:

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita domanda.
2. La qualità di associato è acquisita con il pagamento della quota associativa, comprensivo del costo della tessera federale atleta non agonista (per chi pratica attività sportiva) o socio (per chi non pratica alcuna attività sportiva), la presentazione della domanda di ammissione e la sua accettazione e controfirma da parte del Presidente dell'associazione, salvo eventuale esclusione da parte del Consiglio Direttivo. La eventuale esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'assemblea generale.

3. Nel caso di un minorenni, la domanda di ammissione ad associato dovrà essere

sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

4. La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi.

5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

6. La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante associato per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

7. I soci, una volta ammessi all'Associazione, hanno, senza discriminazione alcuna:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

8. Gli associati hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale, comprensiva del costo della tessera federale

	atleta non agonista (per chi pratica attività sportiva) o socio (per chi non pratica	
	alcuna attività sportiva), secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini	
	annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;	
	- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;	
	- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle	
	disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;	
	- osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA, della FITP e degli EPS a cui	
	l'Associazione ha deliberato di aderire;	
	- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad	
	astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;	
	- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla	
	conservazione e al buon uso delle stesse.	
	La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a	
	sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun	
	modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso	
	rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.	
	Articolo 9 – Tesseramento	
	1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti	
	di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive	
	Associate a cui l'Associazione è affiliata , ove espressamente richiesto dalle	
	normative degli stessi.	
	2. Tutti gli aggregati devono essere in possesso di tessera atleta.	
	Articolo 10 - Cessazione di appartenenza all'Associazione	
	1. La qualifica di associato si perde:	
	a) per dimissioni presentate per iscritto dall'associato al Consiglio Direttivo. Il	

recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo;

b) per morosità secondo i termini fissati dallo Statuto;

c) nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione; ricorrendo tale circostanza, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso al Collegio arbitrale. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione del Collegio arbitrale che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

2. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Le cariche sociali sono elettive.

3. Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Segretario;

e) il Collegio dei revisori dei conti o il Sindaco revisore, ove istituiti;

f) il Collegio dei Probiviri, per gli affiliati con numero di associati superiori a venti.

	4. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea; le stesse danno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate.	
	5. Le cariche sociali e gli incarichi sono rinnovabili.	
	Articolo 12 – Assemblea	
	1. L'Assemblea dei soci è sovrana; è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, ovvero in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in carica, con avviso inviato, in forma scritta, agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione dell'avviso predetto presso la Sede sociale e pubblicazione sulla home page del sito web ufficiale dell'Associazione, nel medesimo termine.	
	2. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.	
	3. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata al Consiglio Direttivo con l'indicazione degli argomenti da trattare da:	
	a) almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;	
	b) la metà meno 1 dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.	
	4. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'orario della convocazione e l'elenco	

analitico degli argomenti da trattare.

5. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati prima dell'Assemblea i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei

	luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo	
	al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.	
	7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo	
	impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano	
	ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.	
	8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle	
	votazioni.	
	9. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere inseriti anche i verbali	
	redatti per atto pubblico.	
	10. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.	
	11. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa,	
	dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa	
	a disposizione di tutti gli associati in modo da garantirne la massima diffusione.	
	12. Laddove l'Assemblea sia elettiva o comporti la modificazione dello statuto, una	
	copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è	
	affiliata.	
	Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea	
	1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati	
	iscritti da almeno 30 (trenta) giorni e in regola con il pagamento dei contributi	
	associativi e non sospesi per effetto di un provvedimento disposto ai sensi dell'art.	
	25, comma 1, lettera b) dello Statuto.	
	2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; ciascun	
	socio dispone di un solo voto e non è ammesso in alcun caso il voto per delega.	
	3. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto mediante gli esercenti la	

responsabilità genitoriale.

Articolo 14 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

Articolo 15 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) elegge, fra tutti gli associati maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo;

c) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;

e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;

f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza degli associati presenti in assemblea.

2. L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in assemblea. Per la sola

ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea di cui si chiede la visione del verbale.

Articolo 17 - Eleggibilità – Incompatibilità

1. I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di associato da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP di cui l'Associazione faccia parte;
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte dei coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a nove membri determinato dall'Assemblea degli associati ed eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

3. La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

8. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative

all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra

l'altro il Consiglio Direttivo ha la competenza per:

a) la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario al proprio interno;

b) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente e di quello preventivo;

c) indire l'annuale assemblea obbligatoria dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le altre assemblee;

d) determinare l'importo delle quote associative;

e) assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

f) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

g) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

h) presentare all'assemblea il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

i) elaborare le proposte di modifica dello Statuto, ed emanare o modificare i regolamenti sociali;

j) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, Federazioni Sportive Nazionali e altri enti;

k) nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

	l) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;	
	m) nelle associazioni con meno di 20 soci, adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio arbitrale;	
	n) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;	
	o) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021;	
	p) svolgere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nello Statuto e che non sia espressamente attribuita agli altri organi;	
	r) l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 39/2021.	
	2. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.	
	3. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.	
	4. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente o, in mancanza, del consigliere più anziano di età	
	5. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D. Lgs. 36/2021.	
	7. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.	
	8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.	
	9. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità	

ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 20 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede l'assemblea degli associati e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti all'attività associativa.

2. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva

3. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;

4. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Articolo 21 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 22 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, cura l'esazione delle entrate, la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, l'adempimento di tutte le mansioni di segreteria.

	2. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è	
	sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.	
	Articolo 23 – l’Organo di revisione	
	1. L’Organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia	
	monocratico che collegiale, fino a un massimo di tre componenti, e resta in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Presidente.	
	2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il rendiconto,	
	le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.	
	3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di	
	voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.	
	4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e	
	amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo presidente.	
	5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da	
	tutti i componenti presenti.	
	6. Per quanto compatibile con lo Statuto si applicano le norme di cui agli articoli	
	2397 e ss., cod. civ..	
	TITOLO IV = DISCIPLINA E VERTENZE	
	Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari	
	1. Sia la FITP, sia gli altri Enti cui l’Associazione è affiliata, sia l’Associazione	
	possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 25 e 26,	
	indipendentemente gli uni dall’altra.	
	Articolo 25 - Provvedimenti disciplinari dell’Associazione	
	1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti	
	degli associati e degli atleti aggregati sono: a) ammonizione; b) sospensione a	
	termine (fino al massimo di un anno); c) esclusione.	
	20	

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato, con termine di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni.

3. Tutti i provvedimenti, inclusa l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sono appellabili di fronte al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 29.

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità federali

1. Gli organi di giustizia della FITP, o degli altri enti a cui l'Associazione aderisce, possono adottare, nel rispetto dei propri regolamenti, provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'Associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione; c) dei tesserati dell'Associazione.

Articolo 27 – Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità.

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FITP, o dagli altri enti cui è affiliata.

2. L'Associazione può richiedere all'associato, che abbia determinato, con il proprio comportamento, l'irrogazione di una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva da parte degli organi della FITP o di altro ente cui l'Associazione è affiliata, il risarcimento del danno sofferto, anche ove lo stesso non sia di tipo pecuniario.

Articolo 28 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, gli associati soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione aderisce.

2. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

4. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l'Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l'Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell'ente di riferimento.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dall'Associazione.

Articolo 29 - Collegio arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di

giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce.

2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale.

4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell'Associazione, che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l'esecuzione.

Articolo 30 – Lavoratori sportivi e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021.

2. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti.

3. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2021.

TITOLO V = FONDO COMUNE - RENDICONTO

Articolo 31 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli

	stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;	
	b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;	
	c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.	
	2. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.	
	3. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:	
	a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;	
	b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.	
	Articolo 32 - Contributi degli associati	
	1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate, stabilite e regolate nel regolamento interno con delibera del Consiglio Direttivo.	
	2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi dalla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.	
	3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre dodici mesi comporta la cancellazione dell'associato inadempiente, previa delibera dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.	
	Articolo 33 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo	
	1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario	

relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. I rendiconti devono restare depositati presso la Sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi delle disposizioni di Legge in materia, e devono restare a disposizione degli associati presso la Sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

6. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto consuntivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

7. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea.

Articolo 34 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatti gli eventuali accantonamenti, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto.

2. Durante la vita dell'Associazione ed al momento della sua cessazione, è vietato

	distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione,	
	nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione	
	siano imposte dalla Legge.	
	3. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo iniziale	
	di dotazione oppure a titolo di quote associative.	
	4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	TITOLO VI = SCIoglimento	
	Articolo 35 - Obblighi di carattere economico - Scioglimento	
	1. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione	
	avvengono:	
	a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi	
	sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;	
	b) per deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza di quattro quinti dei	
	votanti, purché rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.	
	2. In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci, anche se non in	
	regola con il pagamento dei contributi associativi. I soci minorenni esercitano il	
	diritto di voto per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.	
	3. L'Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori,	
	fissandone i poteri, e la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale,	
	soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti	
	o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini	
	sociali sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021.	
	26	

4. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.

Articolo 36 – Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto può essere modificato o abrogato dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno un quarto del totale dei soci aventi diritto al voto.

2. È facoltà del Consiglio Direttivo emanare regolamenti interni per disciplinare l'uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi.

3. L'osservanza di tutti i regolamenti è obbligatoria per i soci e per gli aggregati.

TITOLO VII = DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nello Statuto si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano ed a quelle delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, in quanto compatibili.

